**ATTI PARLAMENTARI**

**XVIII LEGISLATURA**

# CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CCLI**
**n. 4**

# RELAZIONE

## SUGLI EFFETTI PRODOTTI E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

(Anno 2021)

*(Articolo 5, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

**Presentata dal Ministro della giustizia**
**(CARTABIA)**

**Trasmessa alla Presidenza il 13 giugno 2020**

PAGINA BIANCA

m_dg.DAG.10/05/2022.0101831.U

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento

**OGGETTO:** Relazione al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti nell'anno 2021 dall'applicazione delle disposizioni del riformato art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 96/2017 sulla mediazione.
Rif. prot. GAB n. 13274.U e DAG n. 83583.E del 13 aprile 2022.

Con la nota in oggetto il sig. Capo di Gabinetto ha chiesto a questa Direzione generale di trasmettere una relazione contenente le informazioni indicate nell'articolo 5, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, dalla legge n. 96/2017 e dal d. lgs. n. 68/2018.

Per corrispondere a tale richiesta, si rappresenta quanto segue.

In Italia l'introduzione di procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione, pur risultando oggetto di attenzione, hanno sempre sollevato dubbi in considerazione della radicata tradizione giuridica di risoluzione delle controversie incentrata sulla giurisdizione.

È però innegabile che da tempo negli ordinamenti evoluti, siano essi di *civil law* o di *common law*, si fa sempre più ricorso a tali procedure (cd. ADR). Alla base di questa tendenza si possono individuare due fondamentali ragioni: la convinzione, da un lato, che la via tradizionale del ricorso alla giurisdizione esasperi i conflitti, rendendoli più acuti, laddove la via conciliativa tende ad attenuarli quando non riesce a comporli; la convinzione, dall'altro lato, che, poiché nella civiltà evoluta all'esplosione dei diritti si è accompagnato un aumento esponenziale delle richieste di tutela, la strada della composizione conciliativa rappresenta un'apprezzabile modalità per fronteggiare l'eccesso di contenzioso dinanzi ai giudici, che ormai buona parte degli ordinamenti statali non è in grado di affrontare adeguatamente. In altri termini vi è una diffusa esigenza di rispondere in modo efficace e nuovo all'espansione della domanda di giustizia, tipica delle società evolute, che abbia al centro gli interessi della collettività e che realizzi un sistema coerente ed equilibrato.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 1 di 10

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06-85271246 – mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it

In tale contesto si colloca l'intervento del legislatore nazionale che, con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione, il cui obiettivo è quello – come si legge nella relazione illustrativa – di diffondere la cultura della conciliazione, per garantire a tutti un accesso paritario alla giustizia e deflazionare i ruoli dei giudici. Scopo diretto della mediazione è quello di assistere le parti, di aiutarle a riacquistare un minimo di fiducia reciproca, di riattivare una comunicazione costruttiva e positiva che permetta loro di trovare un accordo anche costruendo una soluzione creativa in grado di soddisfare pienamente i loro interessi. Mentre l'accordo meramente transattivo generalmente pone fine alla controversia, ma non al conflitto tra le parti, l'accordo raggiunto in sede di mediazione ha quale obiettivo quello di soddisfare tutti gli interessi delle parti e di istaurare una relazione positiva duratura che non solo chiuda la controversia, ma abbia alte probabilità di porre fine anche al conflitto. La mediazione, infatti, offre al cittadino la possibilità di contribuire a concepire soluzioni anche originali e creative dei litiganti, nell'ottica di una visione di non contrapposizione nella gestione della conflittualità.

Il legislatore, pertanto, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, al fine di garantire una spinta deflattiva del contenzioso e minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione, ha configurato questo istituto quale condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda; ha dato al procedimento una durata molto contenuta; ha previsto costi ridotti e la gratuità per i non abbienti; ha stabilito che produca gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e che impedisca la decadenza.

Le esperienze ormai consolidate in altri paesi europei hanno dimostrato che la mediazione può costituire un importante strumento di riduzione sia del contenzioso giudiziario civile sia, conseguentemente, dei tempi di attesa della decisione della controversia. Si tratta di un beneficio di notevole rilevanza, specie se rapportato a quello che certamente è il principale problema del sistema giudiziario italiano, ossia l'eccessiva durata dei processi civili.

L'articolo 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce i casi in cui la procedura rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale: si tratta, in particolare, delle controversie vertenti nelle materie originariamente indicate nel primo comma dell'articolo 5 e oggi elencate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo 5, a seguito alla sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, della disciplina relativa alla cd. mediazione obbligatoria, e alla conseguente riforma attuata con il decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013.

Preme al riguardo ricordare che la formulazione originaria dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, prevedeva la natura strutturale, e non temporanea, della mediazione cd. obbligatoria. Con la citata sentenza n. 272/2012, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disciplina per violazione degli articoli 76 e 77 Cost.: in estrema sintesi, la Corte ha affermato che l'obbligatorietà della mediazione (o meglio, la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale connessa al mancato previo esperimento del procedimento di mediazione) non potesse essere prevista con lo strumento del decreto legislativo (il d.lgs. n. 28/2010), in mancanza di esplicita indicazione in tal senso nella relativa legge delega (la legge n. 69/2009).

In presenza di una lacuna normativa, l'istituto della mediazione obbligatoria è stato reintrodotto già nel 2013, sia pure con alcune modifiche rispetto all'originaria disciplina, ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*" (cd. *decreto del fare*), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 2 di 10

98. In particolare, l'effetto è stato realizzato mediante la formulazione di un comma 1-*bis* nell'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010, che, per quanto qui rileva, prevedeva che l'obbligatorietà della mediazione avesse natura transitoria e sperimentale. Era infatti previsto che detta disciplina dovesse avere efficacia per soli quattro anni e che, dopo due anni dall'entrata in vigore della legge n. 98/2013, il Ministero della giustizia fosse chiamato ad attivare il monitoraggio sugli esiti di tale sperimentazione.

Il decreto-legge n. 50/2017, così come convertito nella legge n. 96/2017, ha invece espunto dette disposizioni dall'articolo 5, comma 1-*bis*, sicché la disciplina della cd. mediazione obbligatoria è passata da una connotazione temporanea a una matrice strutturale.

L'intervento normativo complessivo così realizzato si è proposto l'obiettivo di porre in essere misure a favore della crescita economica. Se da un lato, quindi, l'articolo 11-*ter*, che stabilizza nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria, può apparire norma non del tutto in linea con l'oggetto del provvedimento normativo in questione, sotto altra angolazione prospettica va ricordato come l'istituto della mediazione sia direttamente connesso all'obiettivo della riduzione dell'alto livello del contenzioso civile: si è infatti già avuto modo di ricordare che gli strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie producono un effetto deflattivo del carico di lavoro gravante sugli Uffici giudiziari e, quindi, contribuiscono ad abbreviare la durata dei procedimenti civili, con evidenti ricadute positive dal punto di vista economico-competitivo dell'intero Paese.

Tutto ciò considerato, alla luce dell'attuale disciplina della mediazione rimangono operative tutte le quattro ipotesi di mediazione:

- mediazione facoltativa (o volontaria);
- mediazione cd. obbligatoria (*ex lege* o *ante causam*);
- mediazione delegata (o demandata);
- mediazione concordata (o consensuale).

Quanto alla mediazione cd. obbligatoria, si ricorda che il richiamato articolo 5, comma 1-*bis* prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia vertente in una materia ivi elencata "*è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione* (...). *L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*". A norma del comma 2-*bis*, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Ciò posto, si riportano di seguito le specifiche regole dettate per la mediazione obbligatoria oggi vigente:

a) l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
b) nel procedimento di mediazione è prevista l'assistenza obbligatoria dell'avvocato;
c) di conseguenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, l'eventuale accordo conciliativo, sottoscritto oltre che dalle parti, anche dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e "*gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico*";
d) sussiste inoltre, per tali materie, l'obbligo di informativa dell'avvocato nei confronti del cliente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, d.lgs. n. 28/2010: all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato, oltre all'informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (con relative agevolazioni fiscali), "*informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*";

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 3 di 10

e) qualora il giudice rilevi che il procedimento di mediazione è iniziato, ma non si è concluso, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (tre mesi); allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

f) in tema di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, il giudice (articolo 8, comma 4-*bis*):
   1. dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.c. (il quale prevede che: "*il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo*");
   2. condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

g) in tema di spese connesse al procedimento di mediazione (articolo 17):
   a. all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a tale fine la norma dispone espressamente che "*la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato*");
   b. nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

Come ricordato in premessa, il decreto-legge n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017, prevede inoltre che, a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del riformato articolo 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28/2010.

Con l'articolo 1 del d.m. 4 agosto 2014, n. 139, è stato modificato il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, mediante l'introduzione, al comma 5 dell'articolo 8, dell'obbligo - per l'organismo iscritto nel registro - di comunicare alla Direzione generale di statistica, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici relativi all'attività di mediazione svolta. È stato inoltre previsto che il mancato assolvimento di tale obbligo determina l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'organismo dal registro da parte del responsabile e, in caso di perdurante inottemperanza, la cancellazione (articolo 10 d.m. 18 ottobre 2010, come modificato dall'articolo 4 d.m. 4 agosto 2014, n. 139).

Da ultimo, con la legge 26 novembre 2021, n. 206 ("*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*"), il Governo è stato tra l'altro delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (v. articolo 1, comma 4): a) riordino e semplificazione degli incentivi

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 4 di 10

fiscali relativi alle ADR, b) armonizzazione della normativa in materia di ADR mediante raccolta di tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione, c) estensione della mediazione obbligatoria a date materie espressamente individuate dal legislatore, ferma la necessaria assistenza del difensore, d) definizione del rapporto tra mediazione obbligatoria, decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo, e) riordino delle norme concernenti la procedura al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, regolando le conseguenze della mancata partecipazione, f) disciplina della facoltà delle parti di conferire delega ad un rappresentante sostanziale, g) esclusione della responsabilità per colpa lieve dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in caso di conciliazione nel procedimento di mediazione, h) legittimazione dell'amministratore di condominio all'attivazione, adesione e partecipazione al procedimento per conto del condominio, i) producibilità in giudizio e valutabilità da parte del giudice della relazione dell'esperto nominato dal mediatore, l) revisione della disciplina della formazione e dell'aggiornamento dei mediatori, m) potenziamento dei requisiti di trasparenza e qualità del procedimento di mediazione, anche mediante riforma dei requisiti di serietà ed efficienza che gli enti devono soddisfare al fine di ottenere l'abilitazione a costituire organismi di mediazione, n) razionalizzazione dei criteri di valutazione dell'idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo e del responsabile scientifico dell'ente di formazione, o) incentivazione della mediazione demandata dal giudice ed istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati, da valutare anche ai fini della carriera dei medesimi, p) previsione dello svolgimento degli incontri da remoto e con modalità telematiche.

Sono in corso, allo stato, presso codesto Dicastero le attività di studio preliminari all'adozione dei decreti legislativi in questione.

Orbene, sulla base dei dati elaborati e comunicati dalla Direzione generale di statistica e di analisi organizzativa, è possibile verificare i risultati conseguiti nell'anno 2021 per effetto dell'applicazione della normativa sopra citata.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 5 di 10

Nell'anno 2021 risultano iscritti presso gli organismi di mediazione n. 166.511 procedimenti nelle materie obbligatorie, di cui n. 152.919 definiti (figura 1).

Su n. 166.511 istanze di mediazione depositate la maggioranza verte in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, locazioni, comodati e affitto aziende (per un totale di n. 87.089, pari al 52,30%), mentre le controversie in tema di contratti bancari, finanziari e assicurativi rappresentano il 25,51% delle mediazioni (per un totale di n. 42.479) ed, infine, il risarcimento del danno riguarda il 4,18% dei procedimenti (n. 6.953).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Condominio | 15.491 | 21.435 | 19.745 | 17.181 |
| Diritti reali | 21.161 | 24.254 | 22.081 | 23.334 |
| Divisione | 8.181 | 8.686 | 7.664 | 9.202 |
| Successioni ereditarie | 6.884 | 8.771 | 7.907 | 7.748 |
| Patti di famiglia | 199 | 110 | 93 | 217 |
| Locazione | 12.807 | 20.846 | 20.186 | 13.468 |
| Comodato | 1.504 | 1.934 | 1.856 | 1.582 |
| Affitto di Aziende | 1.762 | 1.163 | 1.163 | 1.762 |
| Risarcimento danni da responsabilità medica | 5.363 | 5.323 | 5.053 | 5.633 |
| Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa | 1.000 | 1.630 | 1.533 | 1.097 |
| Contratti assicurativi | 7.237 | 15.250 | 14.708 | 7.779 |
| Contratti bancari | 19.266 | 23.059 | 19.840 | 22.485 |
| Contratti finanziari | 3.432 | 4.170 | 3.915 | 3.688 |
| (*) Altra natura della controversia | 23.293 | 29.008 | 26.350 | 25.952 |
| Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter | 309 | 871 | 826 | 354 |
| **Totale** | **127.889** | **166.511** | **152.919** | **141.480** |

*Figura 1 - Dati Ministero Giustizia - DOG- DG Statistica*

Va evidenziato un incremento delle iscrizioni nell'anno 2021 di circa il 32% rispetto a quelle del 2020, imputabile almeno in parte alla ripresa dell'attività giudiziaria a seguito del progressivo miglioramento della situazione sanitaria dovuta al covid-19.

Nel 2021 c'è stato un aumento della partecipazione di entrambe le parti alla procedura, con una percentuale del 50% (nel 2020 era del 47,80 %).

Il 71% delle procedure viene avviata perché riguarda materie obbligatorie, il 16,20% è demandata dal giudice, il 12,80% è su base volontaria.

L'esito per materia si desume dalla figura seguente, da cui emerge una maggiore percentuale di esito positivo in materia di patti di famiglia, diritti reali, inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID, affitto di aziende e locazione. Preme tuttavia evidenziare, a chiarimento dell'asettico dato statistico, che la percentuale di successo aumenta sensibilmente quando le parti, al termine del primo incontro informale, decidono di sedersi al tavolo della mediazione.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 6 di 10

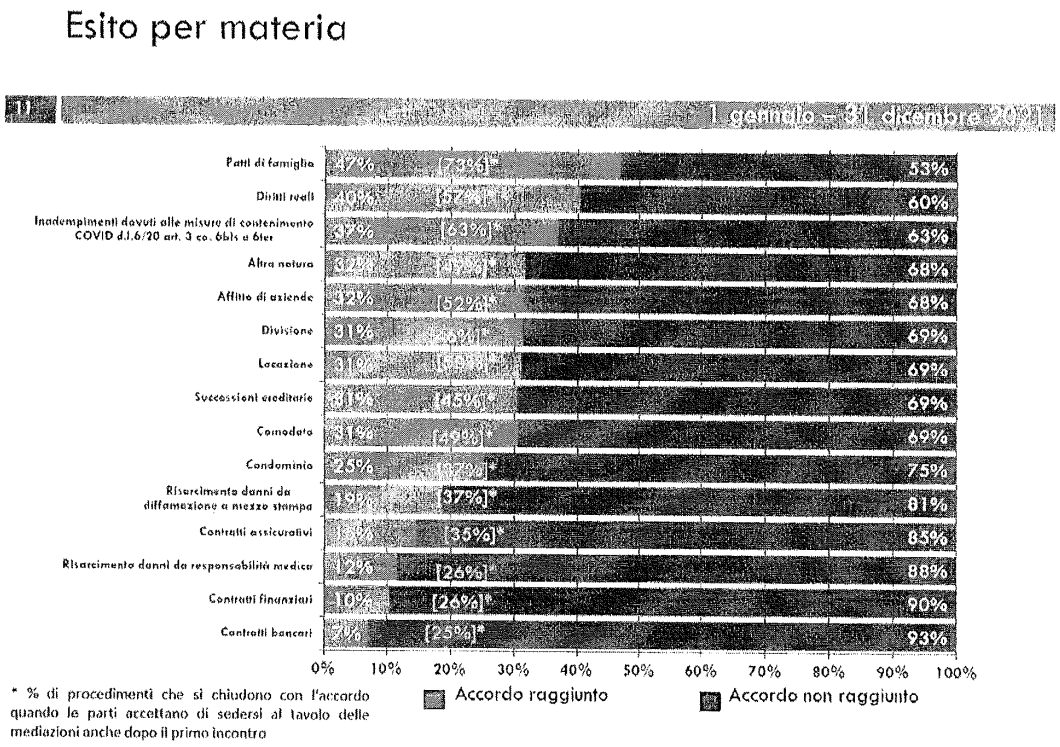


*Figura 2 - Dati Ministero Giustizia - DOG- DG Statistica*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 7 di 10

Le mediazioni obbligatorie definite nell'anno 2021 sono state n. 108.539, di cui n. 30.391 concluse con accordo.

Le mediazioni demandate dal giudice sono state nell'anno 2021 n. 24.754, di cui n. 3.280 concluse con accordo.

Dalla figura 3 si rileva che il numero delle mediazioni demandate dal giudice è passato da 14.252 dell'anno 2020 alle 24.754 del 2021.

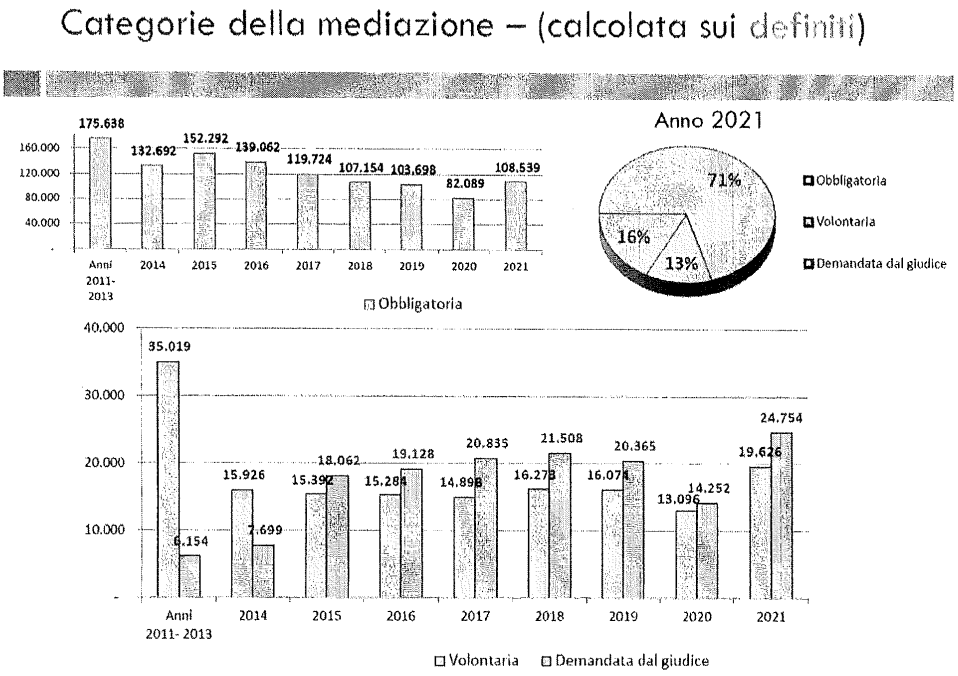


*Figura 3 - Dati Ministero Giustizia - DOG- DG Statistica*

Gli organismi privati, che al 31 dicembre 2021 risultavano essere n. 358, hanno definito circa n. 90.942 mediazioni.

Gli organismi delle camere di commercio, pari a n. 72 al 31 dicembre 2021, hanno definito circa n. 11.700 mediazioni.

Gli organismi degli ordini degli avvocati, pari a n. 107 al 31 dicembre 2021, hanno definito circa n. 49.523 mediazioni.

Gli organismi degli altri ordini professionali, pari a n. 36 al 31 dicembre 2021, hanno definito circa n. 754 mediazioni.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 8 di 10

Sotto il profilo della distribuzione regionale (figura 4), il maggior deposito di istanze di mediazione si è avuto in Lombardia (14,3%), seguita da Toscana (13,9%) e Lazio (13,2%), mentre sul piano delle aree geografiche si evidenzia una maggiore percentuale al Centro (30,60%) e una sostanziale omogeneità tra Nord-Ovest (22,40%) e Sud (22,80%), mentre il numero dei depositi è sensibilmente più basso nel Nord-Est (13,09%) e nelle Isole (10,80%).

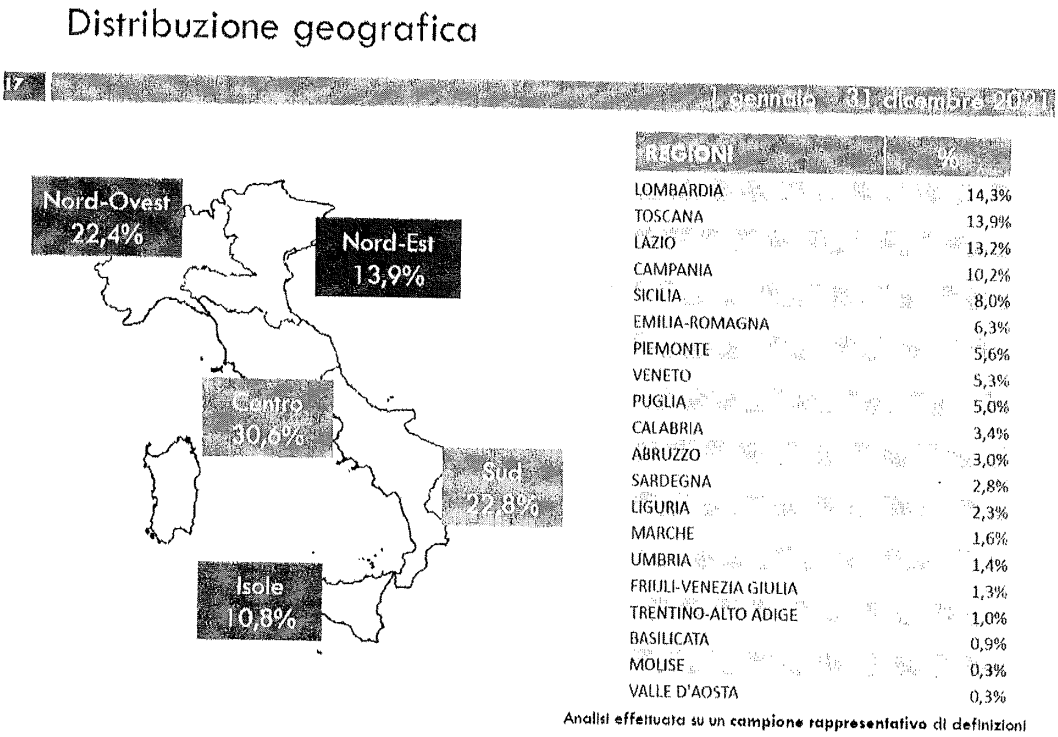


*Figura 4 - Dati Ministero Giustizia - DOG- DG Statistica*

Il confronto tra il numero delle mediazioni depositate nel 2021 (n. 166.511) e quelle depositate nell'anno 2020 (n. 125.754) evidenzia un consistente aumento delle iscrizioni nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria: i dati mostrano, infatti, un aumento delle iscrizioni pari a circa il 25% (n. 40.757).

Le mediazioni demandate dall'autorità giudiziaria per l'anno 2021 sono state 24.754, di cui 23.269 demandate per improcedibilità della domanda giudiziale.

D'altra parte, l'importanza deflattiva dell'istituto della mediazione civile e commerciale è stata riconosciuta anche nella fase emergenziale ancora in atto nell'anno 2021.

Infatti, il comma 6-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020, ha stabilito che "*Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 9 di 10

*da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis *dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda".*

La norma rimanda al precedente comma 6-*bis*, aggiunto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18/2020, in base al quale*: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".*

Occorre infine segnalare – per completezza – che l'effetto deflattivo dell'istituto è verosimilmente limitato dalla mancata attribuzione, nel caso di mediazione conclusa favorevolmente, del credito d'imposta previsto dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a norma del quale "*Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà".*

Infatti, a norma del successivo comma 2, *"con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1".*

Alla stregua di tali previsioni normative, la concessione del credito d'imposta relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente presuppone l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, che ne determini la misura e la copertura finanziaria: decreto che, tuttavia, finora non è stato emanato.

Orbene, premesso che l'adozione di un tale atto implica, all'evidenza, una ponderazione e un bilanciamento tra diritti individuali e esigenze finanziarie gravanti sul bilancio dello Stato, l'impossibilità attuale per i cittadini di beneficiare del credito di imposta per le procedure di mediazione concluse rende meno conveniente l'adozione del modello alternativo di risoluzione della controversia e, verosimilmente, riduce gli effetti deflattivi sul carico giudiziario.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento ritenuto d'interesse.

Roma, 7 maggio 2022

Il Direttore generale
*Giovanni Mimmo*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.10/05/2022.0016014.E pag. 10 di 10